

# Compatibilità ambientale di un progetto consistente nell'effettuazione di una indagine sismica 3D nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi nel Mar Ionio Settentrionale

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *bis* 1° agosto 2016, n. 8853 - Stanizzi, pres.; Mangia, est. - Regione Calabria (avv. Spanti) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

**Ambiente - Progetto consistente nell'effettuazione di una indagine sismica 3D nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi nel Mar Ionio Settentrionale - Compatibilità ambientale.**

*(Omissis)*

FATTO

Attraverso l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 11 agosto 2015 e depositato il successivo 17 agosto 2015, la ricorrente impugna il provvedimento n. 122 con cui, in data 12 giugno 2015, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha decretato la "compatibilità ambientale relativa al progetto consistente nell'effettuazione di un'indagine sismica 3D nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi denominato d79 F.R.-EN, nel Mar Ionio Settentrionale, presentato dalla Società Enel Longanesi Developments" nonché i pareri resi in relazione al medesimo progetto dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Ai fini dell'annullamento la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

**VIOLAZIONE ARTICOLI 114, 117 E 118 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI LEALE COLLABORAZIONE E DI SUSSIDIARIETA'**, atteso che – a prescindere dall'esito del ricorso dalla predetta già proposto innanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 del d.l. n. 133 del 2014, convertito nella legge n. 164 del 2014 – il decreto ministeriale impugnato "concretizza un'evidente violazione dei principi di leale collaborazione tra Stato e Regioni" nonché del principio di sussidiarietà, senza – peraltro – che possa condurre ad una differente valutazione della questione la circostanza che il citato art. 38 "sembra fare riferimento alle sole attività da svolgere in terraferma". In linea anche con quanto affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 3402 del 2015, è, infatti, doveroso rilevare l'obbligo per gli organi statali di "ricercare necessariamente l'intesa con la regione interessata", indipendentemente dalla sussistenza di una norma di dettaglio.

**VIOLAZIONE DI LEGGE ARTICOLI 2 E 3 DELLA DIRETTIVA CEE 85/337 – ARTICOLI "& E SEGUENTI CODICE DELL'AMBIENTE. ECCESSO DI POTERE PER GRAVI CARENZE ISTRUTTORIE E MANCATO ESAME DI ULTERIORI EFFETTI SULL'ECOSISTEMA PRODOTTI DALL'ATTIVITA' ASSENTITA'**, in quanto la valutazione degli "effetti cumulativi" è stata "gravemente lacunosa" ove si consideri l'invasività della tecnica dell'air gun da effettuarsi da parte della società controinteressata e, ancora, l'attività da effettuare nelle aree confinanti, interessate da ben altri quattro progetti di ricerca. In sintesi, l'attività istruttoria espletata dall'Amministrazione risulta particolarmente carente, tanto più ove si tenga conto delle osservazioni all'uopo prodotte dagli enti pubblici coinvolti e da associazioni di tutela ambientale, inerenti anche al fattore "acidità del mare" e agli effetti della potenza dell'onda d'urto su materiali presenti nel fondale.

Con atto depositato in data 16 settembre 2015 si sono costituiti i Ministeri intimati, i quali – il successivo 7 novembre 2015 – hanno prodotto una memoria in cui è precisato, in sintesi, che: - gli atti e i provvedimenti impugnati sono stati adottati in esito ad un'approfondita istruttoria; - il progetto di cui si discute, non contemplante la realizzazione di opere permanenti poiché riguardante mera attività di "indagine sismica" di carattere temporaneo, da effettuare durante il periodo invernale, non è necessariamente riconducibile nell'ambito di applicazione del principio di precauzione; - atti e provvedimenti di tal genere non sono, peraltro, soggetti al sindacato del giudice amministrativo "se non nel caso in cui emergano deviazioni dal dettato legislativo o la motivazione sia affetta da macroscopica illogicità o manifeste incongruenze cosa palesemente insussistente nell'ipotesi di cui trattasi"; - "ad abundantiam si sottolinea che nell'ambito del procedimento .... sono state controdedotte le osservazioni presentate e sono stati affrontati tutti i temi contenuti nel parere negativo della regione".

Con atto prodotto in data 6 novembre 2015 si è, altresì, costituita la società controinteressata, la quale – il successivo 7 novembre 2015 – ha prodotto documenti ed una memoria, caratterizzata dal seguente contenuto: - l'istanza dalla predetta presentata ha ad oggetto non il titolo concessorio unico di cui all'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, bensì un permesso di ricerca tradizionale, tanto che le disposizioni sottoposte all'esame della Corte Costituzionale non sono affatto richiamate; - le Regioni sono state, in ogni caso, notevolmente coinvolte; - in particolare, la Regione ricorrente è stata posta nella piena condizione di esprimere il proprio parere, oggetto, peraltro, di esplicita considerazione, e, ancora, di partecipare ai

lavori della Commissione; - i cc.dd. effetti cumulativi sono stati tenuti in debito conto, così come dimostrato dalle prescrizioni imposte nel decreto impugnato; - l'air gun costituisce, in ogni caso, una tecnica affidabile, assolutamente sicura poiché escludente l'impiego di "misure esplosive", la "posa di strumentazione sul fondale" e, ancora, la realizzazione di opere permanenti (quali i "pozzi perforati"); - la tecnica utilizzata e le stringenti prescrizioni imposte dall'Amministrazione "costituiscono la migliore soluzione per il rispetto del principio di massima precauzione", tenuto, peraltro, conto dell'impossibilità di sostenere che le bolle d'aria liberate nell'acqua "possano incidere sull'integrità dei presunti oggetti presenti sul fondale marino".

A seguito del deposito di ulteriori documenti e scritti difensivi ad opera delle parti in causa, all'udienza pubblica dell'11 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come si trae dalla narrativa che precede, la Regione ricorrente lamenta l'illegittimità del decreto di compatibilità ambientale impugnato e dei pareri ad esso presupposti sulla base essenzialmente di due motivi di diritto, i quali possono essere così sintetizzati:

- tenuto conto dei termini in cui debbono "essere lette ed interpretate le norme sul procedimento autorizzatorio" di cui agli artt. 37 e 38 del d.l. n. 133 del 2014, convertito nella legge n. 164 del 2014, l'adozione dei provvedimenti di cui si discute postulava necessariamente un'intesa "con la Regione interessata" (come, peraltro, già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 3402 del 2015), la quale – nel caso di specie – è mancata;
- il parere della Commissione VIA-VAS è connotato da gravi carenze istruttorie, in quanto è stata omessa una adeguata valutazione di "elementi idonei a provocare danni irreversibili all'eco sistema coinvolto dalla ricerca".

Tali motivi non sono meritevoli di positivo riscontro per le ragioni di seguito indicate.

2. Ai fini del decidere, appare opportuno evidenziare – in via preliminare - che:

- come ampiamente rilevato dalle parti resistenti, la questione in esame riguarda la decretazione della compatibilità ambientale relativamente ad un progetto "consistente nell'effettuazione di un'indagine sismica 3D" nell'ambito di un "permesso di ricerca di idrocarburi" nel Mar Ionio, resa in esito all'istanza all'uopo presentata dalla società controinteressata in data 15 marzo 2013, "ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152 del 2006";
- in altre parole, la controversia di cui si discute investe esclusivamente la legittimità di un mero "segmento" di un procedimento piuttosto complesso, poiché articolato in differenti fasi, quale è quello afferente il rilascio di permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi.

Premesso, dunque, che, in questa sede, il sindacato richiesto dalla ricorrente non può che riguardare unicamente l'operato delle Amministrazioni resistenti in relazione alla fase di valutazione della compatibilità ambientale, ordinariamente definita "sub procedimentale" (tenuto anche conto di quanto prescritto dall'art. 34, comma 2, c.p.amm. in ordine all'impossibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi "con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"), si avverte la necessità di ricordare, ancora, che:

- secondo quanto prescritto anche dall'art. 10 del già citato d. lgs. n. 152 del 2006, si tratta di una fase che - fatte salve alcune specifiche e ben individuate ipotesi - rientra nella "competenza statale";
- come più volte rilevato in precedenti pronunce giurisprudenziali, la fase de qua risulta, peraltro, caratterizzata da scelte amministrative improntate ad un alto tasso di discrezionalità tecnica, sindacabili – in quanto tali – esclusivamente entro precisi limiti, quali l'irragionevolezza e/o la manifesta illogicità (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, n. 1779 del 2016).

3. Tenuto conto di quanto in precedenza precisato, il Collegio ravvisa, pertanto, validi elementi per affermare che:

- le asserzioni della ricorrente secondo cui gli organi statali avrebbero dovuto "ricercare necessariamente l'intesa con la regione interessata" non sono meritevoli di condivisione. Come precisato anche nella già indicata decisione del Consiglio di Stato n. 1779 del 2016, di riforma, tra l'altro, proprio della sentenza del TAR del Lazio n. 3402 del 2015, ampiamente richiamata dalla ricorrente a sostegno della posizione dalla stessa assunta, nella fase in trattazione "il parere regionale è reso", infatti, "ai soli fini istruttori e non è" affatto "ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte delle competenti amministrazioni statali (M.a.t.t.m., di concerto con il M.i.b.a.c.t.)". Stante quanto riportato nelle previsioni di legge che disciplinano la materia (rectius: artt. 10, 23 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006), in tale fase procedimentale l'apporto della Regione è da ritenere, pertanto, "circoscritto alla sola fase istruttoria in sede di Conferenza di servizi" (v. art. 25, comma 2, del d.lgs. in esame). In ragione di tale constatazione, è doveroso pervenire alla conclusione che - a differenza di quanto sostenuto nell'atto introduttivo di questo giudizio – è assolutamente da escludere la sussistenza di un potere di codecisione "della Regione sulla v.i.a. di competenza statale", precisando – in aggiunta – l'impossibilità di operare un'estensione a tale procedura di principi che risultano ad essa estranei (quale quello della c.d. "intesa forte" della Regione, posto a presidio della disciplina del procedimento autorizzatorio unico ex d.l. n. 7 del 2002, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, e ora anche delle prescrizioni di regolamentazione del c.d. "titolo concessioni unico", contemplato nell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014). In ragione di quanto esposto e tenuto, ancora, conto che il coinvolgimento della Regione Calabria nei lavori della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e

VAS non è posto in discussione (in linea – del resto – con quanto riportato nel decreto impugnato circa l'avvenuta disamina del parere negativo reso, tra gli altri, da tale Regione ad opera della Commissione in esame, con espresso richiamo al parere da quest'ultima espresso con nota n. 1410 del 20 dicembre 2013), non sussistono ragioni che possano indurre riscontrare una violazione non solo delle prescrizioni di legge che regolamentano la materia ma anche dei principi che presiedono i rapporti di collaborazione tra Stato e Regioni;

- per quanto attiene alla censura afferente il difetto di istruttoria e il “mancato esame di ulteriori effetti sull'ecosistema prodotti dall'attività assentita”, è doveroso rilevare che l'accurato esame dei pareri resi nel tempo dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS rivela – in verità – il contrario, ossia dimostra che la Commissione de qua ha proceduto ad indagini approfondite, tenendo conto dei cc.dd. impatti cumulativi (cfr. – in particolare – il parere reso in data 28 novembre 2014, in cui è imposto, tra l'altro, il divieto della “contemporaneità con ulteriori indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza fra le imbarcazioni sismiche sia inferiore, nel punto più vicino atteso, a 55 miglia nautiche” e, ancora il “divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna”) nonché del rispetto della fauna marina e, più in generale, dell'ambiente. Ciò trova – del resto – inequivoco riscontro nell'imposizione – nel corpo del decreto impugnato - di misure precauzionali, dirette a ridurre al minimo l'impatto dell'intervento sull'area, e di obblighi di continuo controllo e monitoraggio, coinvolgenti, tra gli altri, l'ISPRA, i quali traggono, peraltro, origine da studi, linee guida e raccomandazioni effettuati ed elaborati anche a livello internazionale.

In conclusione, i motivi di diritto denunciati sono infondati.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

*(Omissis)*